

COMUNE DI NERVIANO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE
E LA CONDUZIONE
DEGLI ORTI COMUNALI



Servizi Sociali

Approvato con deliberazione n° 150/C.C. del 27.11.2008

ART. 1

I lotti destinati a orto vengono assegnati mediante atto di concessione d'uso previa formazione di graduatoria a seguito di bando pubblico all'uopo predisposto.

Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i pensionati residenti nel Comune di Nerviano che non siano conduttori di un altro orto e che non siano proprietari di un terreno a tal scopo utilizzabile.

Le richieste di assegnazione presentate da coloro i quali risultano essere debitori di somme nei confronti del Comune o abbiano con esso liti pendenti in corso non possono essere prese in considerazione.

E' vietata l'assegnazione di orti a più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

ART. 2

La graduatoria di assegnazione viene elaborata dal Responsabile del Servizio nel rispetto dei seguenti punteggi:

- pensionati di ambo i sessi titolari di pensione sociale PT. 10
- età oltre i sessantacinque anni per gli uomini pensionati e oltre i sessanta per le donne pensionate PT. 8
- pensionati di ambo i sessi di età inferiore che si trovino in stato di quiescenza conseguito con almeno trentacinque anni di servizio PT. 6
- pensionati utilmente collocati nella precedente graduatoria non assegnatari sino alla data di pubblicazione del nuovo bando PT. 8

In caso di parità di punteggio complessivo viene assunto quale criterio di precedenza la residenza a Nerviano da più anni.

ART. 3

La concessione ha durata cinque anni a far tempo dal 1 gennaio dell'anno di assegnazione; prima della scadenza quinquennale l'Amministrazione Comunale provvederà all'emissione di un nuovo bando di assegnazione per l'aggiornamento della graduatoria.

All'atto della concessione l'assegnatario è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa il non essere proprietario di altro appezzamento di terreno a tale scopo utilizzato e/o il non essere conduttore di altro orto.

Non è dato dar luogo consecutivamente a due concessioni allo stesso richiedente, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo, ultimo periodo e la carenza di nuove domande.

Per la prima assegnazione non si considera nel computo del tempo la frazione di anno nel corso del quale viene perfezionato il procedimento.

In caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione può revocare la concessione in qualsiasi momento previo preavviso di giorni 30 (trenta).

ART. 4

L'assegnazione è nominativa e non può essere trasferita ad altri.

In caso di cessazione anzitempo per qualsiasi ragione della conduzione, l'assegnazione del lotto è effettuata per il tempo mancante alla maturazione del quinquennio a favore di un componente dello stesso nucleo familiare che ne faccia formale richiesta e presenti la qualità di pensionato.

Ove non si verificasse l'interesse suddetto, l'assegnazione del lotto libero è effettuata a favore del primo richiedente non assegnatario in graduatoria.

ART. 5

La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario e dai propri familiari; essa deve essere finalizzata esclusivamente per l'autoconsumo.

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito; i rifiuti organici non riutilizzati nel ciclo biologico e le immondizie in genere devono essere asportate dall'orto e conferite correttamente in base alle vigenti disposizioni in materia. Qualora venisse segnalata l'incuria degli orti assegnati, il Servizio Sociale provvederà ad inviare una comunicazione scritta all'assegnatario invitandolo a provvedere al riordino e al decoro entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si provvederà alla revoca dell'assegnazione e alla successiva assegnazione all'avente diritto in lista di attesa.

Per motivi di carattere igienico sanitario non è consentita la cottura dei cibi all'interno degli orti.

La superficie messa a disposizione dell'assegnatario non può subire alcuna modifica di destinazione pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità alcuna.

E' vietato allevare e tenere stabilmente animali all'interno degli orti.

E' vietata l'accensione di fuochi all'interno degli orti.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione gli orti debitamente recintati e dotati di rete idrica principale per l'irrigazione, le cui spese di consumo sono a carico dei concessionari proporzionalmente ripartite.

Ogni concessionario ha in dotazione il capanno in legno realizzato nel lotto avente dimensioni mt. 2,00X2,00X2,20 per uso deposito attrezzi che non può essere modificato in alcun modo. La manutenzione ordinaria del capanno è a carico del conduttore mentre quella straordinaria è a carico del Comune.

Non sono consentiti altri depositi oltre a quello dato in uso.

Non è consentita la realizzazione di alcuna pavimentazione.

E' consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno, che può essere realizzato con tubi tondi infissi nel terreno aventi diam. 3/4 di pollice e rispettare le seguenti dimensioni massime: altezza cm 200; larghezza cm 180; profondità cm 140, per una superficie totale massima di mq 2,52; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con prodotti o materiali ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti.

Nel periodo di stasi vegetativa invernale è consentito realizzare coperture per semenzai con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 350 larghezza cm 150 , altezza cm 100 .

Su ogni appezzamento è consentito ubicare un solo contenitore per lo stoccaggio dell'acqua della capacità massima di 200 litri non contaminato da sostanze tossiche relative a possibili precedenti utilizzi.

ART. 7

Ad ogni assegnatario per la conduzione dell'orto è richiesto:

- 1) l'impegno ad effettuare servizi di volontariato presso una delle realtà che svolgono un servizio sociale nella comunità territoriale a propria scelta per un monte ore annuo pari a 25 ed entro la fine di ogni anno ogni concessionario dovrà presentare al Servizio Sociale una autocertificazione attestante l'attività di volontariato effettuata presso una delle realtà che svolgono un servizio sociale nella Comunità territoriale;
- 2) in alternativa è tenuto al pagamento della quota di concessione annuale stabilita in € 30,00.

ART. 8

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nell'esercizio ed utilizzo degli orti.

ART. 9

Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli impianti affidati al concessionario a mezzo del proprio personale.

A tale proposito i concessionari sono tuttavia tenuti a nominare un comitato per la gestione degli orti, composto da 5 concessionari e sottoposto a rinnovo ogni cinque anni, che dovrà risolvere in prima istanza tutte le questioni relative agli orti stessi.

Il comitato ha la responsabilità di far ottemperare a tutti i concessionari le norme di conduzione contenute nel presente regolamento e deve segnalare all'Amministrazione i casi non diversamente risolvibili e le infrazioni comportanti la revoca della concessione.

Al comitato è posta in carico la ripartizione ai vari concessionari della spesa relativa all'utenza idrica ed al versamento della stessa al Comune.

ART. 10

L'assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici e antiparassitari (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione nell'utilizzo e nella loro distribuzione affinché non siano esposti alle sostanze tossiche e non siano irrorati i prodotti degli orti vicini.

È vietato l'utilizzo e la coltivazione di prodotti OGM.

Il conduttore presenterà autocertificazione dell'utilizzo di prodotti anticrittogamici e antiparassitari mediante apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali.

ART. 11

Tutte le iniziative che possono nuocere alla vita di api, pipistrelli, uccelli, ricci ed in genere a tutti gli animali utili all'uomo devono intendersi vietate.

ART. 12

I concessionari possono piantare solo ortaggi, fiori, cespugli fruttiferi, con la prescrizione, per questi ultimi di rispettare la distanza minima dal confine di cm 100.

I concessionari hanno l'obbligo di assicurare la cura dei propri orti per tutto il periodo di vegetazione.

ART. 13

La procedura di decadenza dell'atto di concessione viene attivata per disdetta dell'interessato, per cancellazione dall'anagrafe comunale, per non osservanza dell'art. 7 e per trasgressione del regolamento.

Viene altresì considerato motivo di decadenza della concessione l'appropriazione di attrezzi e prodotti perpetrata nei confronti di altri assegnatari e l'accertamento della proprietà di appezzamenti di terreno a tale scopo utilizzati e/o la conduzione di altri orti

ART. 14

Le procedure amministrative per l'assegnazione sono affidate ai Servizi Sociali.

Il controllo per la verifica delle esigenze manutentive è affidato al Servizio Manutenzione Beni Comunali.